

Regolamento sulle procedure per la riorganizzazione dei Dipartimenti di Ateneo

Art. 1. (Oggetto)

1. In attuazione di quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo modificato ai sensi della legge n. 240 del 2010, il presente Regolamento disciplina le procedure e le modalità per la riorganizzazione dei Dipartimenti dell'Ateneo.

Art. 2. (Procedure per la istituzione dei nuovi Dipartimenti)

1. Le proposte di istituzione dei nuovi Dipartimenti ed i relativi progetti scientifici e didattici, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, già trasmessi al Rettore, sono depositati presso l'Amministrazione dell'Università di Perugia.

Le sottoscrizioni o adesioni a tali proposte di istituzione possono essere integrate a seguito di intervenute nuove prese di servizio ovvero ulteriori dichiarazioni di sottoscrizione o adesione entro il termine del 18 gennaio 2013.

2. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo può sottoscrivere una sola proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento e la sottoscrizione vale come opzione di afferenza al costituendo Dipartimento.

3. Il Rettore, acquisita la relazione del Nucleo di valutazione sulla sostenibilità dei progetti, trasmette al Senato Accademico il piano organico di Ateneo delle proposte sulla istituzione delle nuove strutture dipartimentali.

4. Il Senato Accademico, tenuto conto della relazione del Nucleo di Valutazione, esprime il prescritto parere sulle proposte di istituzione dei nuovi Dipartimenti, che trasmette al Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte ed alla relazione del Nucleo di Valutazione. Il Senato provvede ad assegnare direttamente ad un costituendo Dipartimento, secondo criteri di omogeneità scientifico-didattica, i professori ed i ricercatori di ruolo dell'Ateneo che non abbiano sottoscritto o aderito alcun progetto dipartimentale, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), dello Statuto.

5. Il Consiglio di Amministrazione, visto il parere del Senato Accademico, approva i progetti scientifici e didattici dei nuovi Dipartimenti e ne delibera l'istituzione.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga necessario, può apportare modifiche a singole proposte, sentiti i proponenti dei progetti.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non accolga un progetto scientifico-didattico, lo rinvia ai Referenti del progetto e al Preside della Facoltà interessata per la formulazione di una nuova proposta che tenga conto dei rilievi che hanno comportato il non accoglimento e che deve essere presentata al Consiglio stesso entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. c), dello Statuto.

6. Nella delibera del Consiglio di Amministrazione di istituzione delle nuove strutture dipartimentali deve essere indicato il termine entro il quale devono essere comunicati allo stesso Consiglio di Amministrazione le proposte e gli eventuali accordi di cui rispettivamente al successivo art. 3, comma 4; il termine entro il quale il Direttore Generale deve adottare i provvedimenti di assegnazione ai nuovi Dipartimenti del personale tecnico e amministrativo, sentiti i Referenti dei Dipartimenti istituiti in riferimento alle dimostrate esigenze funzionali dei Dipartimenti stessi e le OO. SS.; nonché il Decano del Consiglio di ogni Dipartimento istituito, al quale compete di provvedere agli adempimenti elettorali delle componenti del personale tecnico e amministrativo del Consiglio e del Direttore del Dipartimento.

7. Entro dieci giorni dalla costituzione del Consiglio di Dipartimento a seguito della proclamazione definitiva di tutte le sue componenti elettive, il Decano indice le elezioni per il Direttore del Dipartimento, che viene nominato con decreto rettorale.

8. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo vengono indette dal Decano del Dipartimento entro 15 giorni dalla data dell'atto di assegnazione da parte del Direttore Generale del personale medesimo al Dipartimento.

9. Le elezioni previste nel presente Regolamento si svolgono secondo le modalità disposte, per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico- amministrativo e del Direttore di Dipartimento, dal Regolamento Generale di Ateneo, rispettivamente agli artt. 45,46, nonché da 40 a 44.

I termini per lo svolgimento delle relative operazioni elettorali sono ridotti della metà.

Art.3. *(Attivazione dei nuovi Dipartimenti)*

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera l'attivazione dei Dipartimenti di Ateneo, istituiti ai sensi dell'art. 2, per la data del 15 giugno 2013. Nella delibera di attivazione il Consiglio indica per ognuno dei nuovi Dipartimenti quanto stabilito dal successivo comma 4.

2. Il Rettore con propri decreti dispone l'attivazione delle nuove strutture dipartimentali a far data dal 15 giugno 2013, riportando per ognuno di essi quanto stabilito dallo stesso Consiglio, ai sensi del comma 4.

3. Alla data di attivazione dei nuovi Dipartimenti decadono i preesistenti Dipartimenti e le preesistenti Facoltà.

4. Alla stessa data i nuovi Dipartimenti subentrano ai preesistenti Dipartimenti e alle preesistenti Facoltà nei rispettivi rapporti attivi e passivi. Nella delibera di attivazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dei Dipartimenti e dei Consigli delle Facoltà interessati, indica i nuovi Dipartimenti che subentrano nei singoli rapporti attivi e passivi in essere in capo alle suddette strutture. In caso di mancata proposta, provvede direttamente il Consiglio di Amministrazione, sentite le strutture interessate.

5. L'assegnazione delle risorse quali gli spazi, i laboratori scientifici e didattici, le attrezzature, le risorse finanziarie residue, già assegnate ai preesistenti Dipartimenti e alle preesistenti Facoltà, viene effettuata sulla base degli accordi in merito intercorsi tra le strutture interessate.

In mancanza di tali accordi le risorse sono assegnate nella delibera di attivazione dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) gli spazi, le attrezzature di servizio e le risorse finanziarie non relative a specifici progetti di ricerca, attribuite ai preesistenti Dipartimenti, sono ripartite tra i nuovi Dipartimenti in proporzione al numero di docenti afferenti a ciascuno dei nuovi Dipartimenti rispetto al totale dei docenti dei preesistenti Dipartimenti;
- b) le risorse finanziarie relative a specifici progetti di ricerca sono trasferite al nuovo Dipartimento al quale afferisce il responsabile scientifico del progetto;
- c) i laboratori scientifici e didattici e le relative attrezzature sono trasferiti ai nuovi Dipartimenti in modo tale da assicurarne l'utilizzazione da parte dei gruppi di ricerca e/o dei Corsi di studio che ne erano già utilizzatori;
- d) gli spazi, le attrezzature di servizio assegnate alla o alle Facoltà, nonché le risorse finanziarie di queste ancora disponibili alla data di attivazione dei nuovi Dipartimenti sono attribuiti ai Dipartimenti stessi in proporzione al numero di docenti afferenti rispetto al totale dei docenti già appartenenti alla Facoltà o alle Facoltà interessate.

Art. 4. *(Emanazione del Regolamento ed entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.

Allegato (art. 2, comma 1)

Elenco delle proposte di istituzione dei nuovi Dipartimenti depositate presso l'Amministrazione.

1. Dipartimento di Chimica; Biologia e Biotecnologie
2. Dipartimento di Economia
3. Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione
4. Dipartimento di Fisica e Geologia
5. Dipartimento di Giurisprudenza "*Studium Iuris MCCCVIII*"
6. Dipartimento di Ingegneria
7. Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale
8. Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne
9. Dipartimento di Matematica e Informatica
10. Dipartimento di Medicina
11. Dipartimento di Medicina Sperimentale o Biomedicina o Scienze Biomediche
12. Dipartimento di Medicina Veterinaria
13. Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali
14. Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Biomediche
15. Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
16. Dipartimento di Scienze Politiche